Nelle cause riunite promosse da :

— **Società « Acciaierie Fonderie Ferriere di Modena »,**

con sede in Modena, in persona del suo amministratore Ing. Alceste Giacomazzi (55-63)

— **Società p.a. « Acciaierie e Ferriere L. Bosio »,**

con sede in Sorezzo (Brescia), in persona del suo amministratore Carlo Antonini (56-63)

— **Società p.a. « Ferriere e Acciaierie Napoletane »,**

con sede in Napoli, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Rag. Giovanni Scotto (57-63)

— **Società « Siderurgica Sarda »,**

con sede in Cagliari, in persona del suo amministratore unico Giulio Stefano (58-63)

— **Società p.a. « Sideral »,**

con sede in S. Zeno Naviglio (Brescia), in persona del suo amministratore Bruno Zanardini (59-63)

— **Società « I.L.F.O. »,**

con sede in Odolo (Brescia), in persona del suo presidente Dante Donini (61-63)

— **Società « O.R.I. Martin »,**

con sede in Brescia, in persona del suo amministratore e presidente del consiglio di amministrazione Dott. Roberto De Miranda (62-63)

— **Società « Stefana F.lli fu Girolamo »,**

con sede in Nave (Brescia), in persona del suo amministratore Ing. Giulio Stefana (63-63)

ricorrenti,

assistite dall'Avv. Pietro Gasparri, professore nell'Università di Perugia e patrocinante in Cassazione,

la ricorrente nella causa 57-63 essendo inoltre assistita dall'Avv. Carlo Selvaggi, patrocinante in Cassazione,

con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il Dott. Camillo Wagner, rue des Roses 31

contro

l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

convenuta,

rappresentata dal Dott. Italo Telchini, in qualità di agente, assistito, nella *causa 57-63*, dal Prof. Rodolfo De Nova. Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, e nelle *rimanenti cause*, dall'Avv. Prof. Feliciano Benvenuti.

con domicilio eletto a Lussemburgo, place de Metz 2

cause aventi ad oggetto :

— l'annullamento della decisione dell'Alta Autorità n. 7/63 del 3 aprile 1963, e dei conseguenti provvedimenti d'attuazione;

— in via subordinata (salvo che nella causa 57-63), il riconoscimento della sussistenza di un danno risarcibile ai sensi dell'articolo 40 del Trattato e dovuto ad un illecito imputabile agli uffici dell'Alta Autorità.

LA CORTE

composta dai Signori

A. M. Donner, *Presidente*,

Ch. L. Hammes e A. Trabucchi, *Presidenti di Sezione*,

L. Delvaux, R. Rossi (*relatore*), R. Lecourt e W. Strauss, *giudici*,

Avvocato generale : K. Roemer,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alle presenti controversie si possono così riassumere :

L'8 aprile 1963, l'Alta Autorità inviava a ciascuna ricorrente una lettera in cui, richiamandosi alla decisione 7/63, che « fissa i tassi riveduti dei contributi di perequazione per il rottame importato e assimilato, in virtù delle decisioni nn. 22-54, 14-55, 26-55, 3-56, 2-57 e 16-58 ... » :

— comunicava un conteggio completo « che tiene in considerazione tutti i crediti, i debiti e gli interessi » dell'impresa destinataria, precisando che lo scopo di detto conteggio, aggiornato al 31 maggio 1963, ed effettuato in applicazione della decisione 7/63, era di avvicinare il più possibile, salvo ulteriori variazioni derivanti dalla soluzione di pro-

blemi ancora pendenti, il conto di ciascuna impresa alla sua situazione definitiva e

— ai sensi dell'articolo 6 della decisione 7/63, invitava ciascun destinatario a versare i contributi di perequazione indicati da detto conteggio.

La lettera in questione precisava l'importo dovuto da ciascun destinatario.

Contro la decisione 7/63 e i conteggi contenuti nella lettera 8 aprile 1963, in quanto « operazione applicativa conseguente » alla suddetta decisione, sono stati introdotti gli attuali ricorsi.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* nella causa *57-63* ha concluso che la Corte voglia :

— « riconoscere illegittima ed annullare la decisione n. 7/63 dell'Alta Autorità della C.E.C.A. nonché gli atti applicativi della medesima, comunicati con lettera 8 aprile 1963;

— riconoscere illegittimo nella forma, nella sostanza non conforme al vero, l'accertamento del quantitativo di rottame soggetto a contribuzione a carico della Impresa ricorrente e posto a base del quantitativo totale indicato nelle tabelle allegate alla decisione 7/63 (sub lett. *e*);

— rimettere la questione all'Alta Autorità agli effetti e con le conseguenze tutte previste dagli articoli 33 e 34 del Trattato C.E.C.A.;

— disporre che le spese e gli onorari processuali siano messi a carico dell'Alta Autorità;

— in sede istruttoria vengano adottati i seguenti provvedimenti :

a) sia disposta la trasmissione alla Corte di tutti gli atti e documenti concernenti le denunce, gli accertamenti, i controlli, le documentazioni attinenti agli acquisti di rottame da parte della ricorrente, atti e documenti trovantisi presso l'Alta Autorità, nonché le relazioni delle diverse ispezioni della Fiduciaria Svizzera;

b) sia ammessa la produzione dei documenti allegati;

c) siano chiamati eventualmente a testimoniare i signori : Gerini Luciano, res. a Bordighera, Piazza Stazione n. 24, per confermare tutto quanto dichiarato nel doc. n. 2; i signori Caramalli Augusto, res. a Pozzuoli, Via Bagnoli 93; Scarpellino Emilio, res. a Pozzuoli, Via Napoli 101; Jovino Vitale, res. a Pozzuoli, Via Pisciarelli 5, per confermare quanto dichiarato nella attestazione giudiziale allegato n. 3;

d) sia ordinato all'Alta Autorità di comunicare i dati concernenti i pagamenti indebitamente eseguiti e conteggiati perché non recuperati, nonché tutti gli elementi di calcolo posti a base della decisione 7/63 ».

Le *ricorrenti nelle restanti cause* hanno concluso :

« A — in via principale :

a) riconoscere illegittima ed annullare la decisione n. 7/63, nonché i conteggi fatti a carico della società ricorrente in applicazione di essa e comunicati con lettera dell'8 marzo 1963;

b) rimettere la questione all'Alta Autorità, agli effetti e con le conseguenze tutte previste dagli articoli 33 e 34 del Trattato C.E.C.A.

B — in via subordinata :

a) riconoscere che gli errori di diritto o di fatto, e gli apprezzamenti imprecisi, inopportuni e incompleti di cui la decisione n. 7/63 si pone come correttiva, costituiscono, in tutto o in parte, errore di servizio, ai sensi dell'articolo 40 del Trattato;

b) ordinare all'Alta Autorità il pagamento di una adeguata riparazione pecuniaria alla società ricorrente.

C — in via interlocutoria :

che la Corte, tenuto conto delle circostanze, voglia ordinare, nei confronti della società ricorrente ai sensi dell'articolo 39, comma 2°, il rinvio dell'esecuzione della decisione impugnata.

Si chiede che comunque vengano poste a carico della Autorità convenuta le spese del giudizio.

Ci si riserva di chiedere l'espletamento di perizie e di ogni altro mezzo di prova ».

Tutte le ricorrenti si riservano d'impugnare con separato ricorso la decisione individuale che fosse eventualmente adottata per confermare e rendere esecutivo il conteggio comunicato con la lettera dell'8 aprile 1963. La ricorrente nella causa 57-63 si riserva di impugnare, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato C.E.C.A., la decisione 7/63, nell'ipotesi in cui essa venga considerata come una decisione generale non impugnabile coi presenti ricorsi.

Nelle sue conclusioni la *convenuta* ha chiesto alla Corte :

a) *nella causa 57-63*

— « respinta l'ammissione di prove, dichiarare irricevibile il ricorso contro la lettera 8 aprile 1963;

— di dichiarare irricevibile e in via subordinata di respingere nel merito, il ricorso contro la decisione generale 7/63; il tutto con la conseguente condanna della ricorrente alle spese di causa ».

b) *nelle restanti cause*

— « dichiararsi l'irricevibilità delle domande di annullamento proposte dalla società ricorrente;

— dichiararsi la conseguente irricevibilità delle domande di risarcimento di danni in quanto dipendenti e subordinate alle prime, e comunque per difetto di interesse attuale;

— respingersi in ogni caso tutte le domande proposte dalla ricorrente perché infondate nel merito;

— condannarsi la società ricorrente al pagamento delle spese e degli oneri di causa ».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere :

SULLA RICEVIBILITÀ

A — *Quanto alla domanda di annullamento*

1) *In ordine alla lettera dell'8 aprile 1963*

La *convenuta* sostiene che la lettera in questione non ha i caratteri formali di una decisione vera e propria, impugnabile ai sensi dell'articolo 33 del Trattato. Dopo aver sottolineato l'identica affermazione fatta a questo riguardo dalle ricorrenti, la convenuta ammette, nella causa 57-63, che tale lettera « non è irrilevante o priva di significato e di effetti », ma aggiunge che qualsiasi considerazione al riguardo è priva d'interesse, poiché si tratta unicamente di accertare se la lettera in parola vada considerata come una decisione suscettibile di impugnativa.

Nelle *altre cause*, la convenuta osserva inoltre che la lettera dell'8 aprile 1963 :

— non presenta i requisiti formali richiesti dalla nota decisione 22/60 del 7 settembre 1960;

— non è stata notificata conformemente all'articolo 4 della decisione 22/60;

— contiene un « invito » e non un ordine di pagare;

— è accompagnata da una nota esplicativa in cui tra l'altro si invita il destinatario a presentare osservazioni in merito all'invito di pagamento.

Le *ricorrenti* riconoscono che la lettera 8 aprile 1963 non può essere considerata come una decisione in senso formale. Fanno tuttavia osservare che tale lettera sviluppa e rende esplicita una decisione individuale contenuta, insieme ad altre, nella decisione 7/63. La ricorrente nella causa *57-63* precisa al riguardo che la lettera suddetta rende noti dati fondamentali che fanno parte dello schema logico della decisione impugnata e che pertanto avrebbero dovuto essere esposti nella motivazione. Essa conclude quindi che la decisione e la lettera in parola sono talmente connesse fra loro che l'impugnazione della prima investe necessariamente anche la seconda.

Le ricorrenti nelle altre cause aggiungono inoltre che, pur ammettendo in ipotesi che una decisione formale sia necessaria per stabilire definitivamente il quantum della lesione d'interesse che deriva loro dalla decisione 7/63, rimane nondimeno fermo che una certa lesione d'interesse è stata loro causata dalla suddetta decisione, per cui si giustificherebbe in ogni caso, non già una pronuncia d'irricevibilità, ma una pronuncia interlocutoria, in attesa che tutti gli elementi della fattispecie siano definiti anche nel loro aspetto quantitativo.

2) *In ordine alla decisione 7/63*

Nella causa 57-63 la *convenuta* rileva che l'unico mezzo che le imprese possono denunciare contro una decisione generale, è quello di sviamento di potere. Essa osserva che, secondo le ricorrenti, la decisione 7/63 concreterebbe un tipico caso di sviamento di potere in quanto sarebbe una decisione apparentemente generale e sostanzialmente individuale, e precisa che, pur ammettendo che questa censura sia fondata e che il ricorso sia ricevibile, resta tuttavia ben fermo che, dati gli insegnamenti della Corte circa i mezzi proponibili dal privato contro le decisioni generali, la ricorrente

non può far valere altri motivi di ricorso oltre a quello di sviamento di potere. Se infatti quest'ultimo motivo dovesse essere accolto, la decisione sarebbe ritenuta senz'altro illegittima. Qualora, invece, esso non sia ritenuto fondato, la decisione impugnata apparirebbe come una decisione realmente generale e sarebbe quindi sottratta, a tutti gli effetti, al ricorso delle imprese.

Ne consegue — sostiene la convenuta — che, eccettuato il motivo di sviamento di potere, tutti gli altri motivi dedotti dalla ricorrente, e talvolta presentati arbitrariamente come una forma di sviamento di potere, sono inammissibili.

Fatta questa premessa, la convenuta contesta che sussista nella specie uno sviamento di potere, che cioè la decisione impugnata non sia una decisione sostanzialmente generale, e conclude quindi per l'irricevibilità del ricorso anche sotto il profilo dello sviamento di potere.

Nelle altre cause la convenuta osserva che la decisione 7/63 non concreta alcun vizio di sviamento di potere,

— sia perché ciò va escluso in base ai principi che la Corte stessa ha stabilito circa la natura giuridica delle decisioni generali;

— sia perché la decisione suddetta non riguarda le ricorrenti in modo esclusivo, dal che può desumersi che essa sembra individuale solo perché individualmente applicata;

— sia perché la situazione in esame è analoga a quella creata dalle leggi tributarie le quali mantengono il carattere di norme generali ed astratte nonostante il debito di imposta discenda direttamente da esse e gli atti concreti di imposizione abbiano mero valore di accertamento.

La convenuta precisa inoltre che per rendere ricevibile un ricorso intentato dal singolo contro una decisione generale non basta che si denunci lo sviamento di potere. Occorre a tal fine che siano indicate « *in modo attendibile* » (*cf. la sentenza della Corte nella causa 8-55*) le ragioni da cui discenderebbe lo sviamento di

potere, e che questo sia stato commesso nei confronti del ricorrente : né l'una né l'altra condizione sarebbero soddisfatte nel caso in esame.

La convenuta contesta inoltre, *in tutte le cause*, la ammissibilità dei restanti motivi di ricorso, facendo valere che essi sono erroneamente rubricati come sviamento di potere, mentre in realtà configurano motivi diversi da quest'ultimo, e cioè quelli di violazione di forme essenziali (difetto di motivazione) e di violazione di legge : motivi che in quanto tali non possono essere dedotti dal privato nei confronti di una decisione generale, quale appunto il provvedimento impugnato.

La *ricorrente* nella causa *57-63* sostiene invece che il motivo di sviamento di potere o di eccesso di potere non è l'unico che possa farsi valere nei confronti di una decisione formalmente generale ma sostanzialmente individuale. Il contrasto esistente, come nel caso di specie, tra forma esteriore e contenuto reale, non solo costituisce eccesso di potere e invalida già di per sé totalmente l'atto, ma impone altresì di considerare il contenuto vero ed effettivo della decisione, che prevale sul suo aspetto formale. L'esperibilità, in tal caso, di tutti i mezzi di ricorso previsti dall'articolo 33 del Trattato è quindi perfettamente ammissibile, anche per non lasciare indeterminato e controverso il rapporto individuale, illegittimamente definito con una decisione generale, tra il singolo e l'Alta Autorità. La ricorrente conclude affermando che lo sviamento di potere previsto dall'articolo 33, 2° comma, del Trattato, opera non solo come vizio proprio della decisione, ma anche come presupposto di ammissibilità del ricorso contro il contenuto individuale, dissimulato, della decisione formalmente generale.

Ciò posto, essa si riserva di impugnare l'eventuale decisione individuale contenente l'ordine di pagamento della somma indicata nella lettera dell'8 aprile 1963, e di valersi in tale occasione del disposto dell'articolo 36 del Trattato per contestare la legittimità della decisione 7/63 ove quest'ultima venga ritenuta una decisione generale.

Le *ricorrenti nelle altre cause* precisano inoltre quanto segue :

È infondata la tesi della convenuta secondo cui il vizio denunciato come sviamento di potere (cioé l'uso della forma di decisione generale per un fine non connaturale a tale specie di atto) non sarebbe un mezzo ammissibile in quanto

— non rubricabile come tale;

— non risulta affermato che il vizio in parola sia stato commesso nei confronti delle ricorrenti;

In effetti :

— quanto al primo argomento, è da rilevarsi che, nello svilupparlo, la convenuta è inavvertitamente scivolata sul piano della discussione relativa al merito o alla fondatezza di tale censura. Per rimanere sul piano della pregiudizialità, la convenuta avrebbe dovuto solo dimostrare che il vizio denunciato dalle ricorrenti in tale sede non coincide con il concetto di « détournement de pouvoir » accolto dall'articolo 33, 2º comma, del Trattato. Tale dimostrazione, ove fosse stata tentata, avrebbe urtato sia contro la più restrittiva delle interpretazioni che la dottrina ha dato alla disposizione in esame, sia contro la giurisprudenza della Corte, in cui si afferma (cause 3 e 4-54) che, per la ricevibilità del ricorso del singolo contro una decisione generale, basta la denuncia formale di uno sviamento di potere nei suoi confronti, o addirittura (causa 8-55) che le decisioni generali possono, in quanto tali, e non solo come decisioni pseudo-generali, essere viziate da sviamento di potere nei confronti delle singole imprese ed essere quindi impugnate da queste ultime per tale motivo.

— quanto al secondo argomento basta osservare che, in sede di pregiudizialità, l'ipotesi circa il carattere individuale plurimo della decisione 7/63 dev'essere ammessa, salva ogni riserva circa la sua fondatezza.

Orbene, non si può negare che, ove tale ipotesi sia vera, la decisione 7/63 conterrebbe, tra gli altri, un provvedimento concernente in modo individuale le ricorrenti e lesivo di un loro interesse. Queste si trovano infatti danneggiate individualmente da quell'addebito che è implicitamente contenuto

nella decisione suddetta e che è reso esplicito solo dal conteggio meccanografico annesso alla lettera 8 aprile 1963.

Esse sostengono inoltre che, da un punto di vista generale, è da osservarsi che se per « détournement » o « sviamento » di potere s'intende ogni vizio che può incidere sulla legittimità di un giudizio discrezionale, facendone un giudizio di tipo diverso da quello che avrebbe dovuto essere secondo il modello legislativo, quelle che la dottrina italiana chiama *figure sintomatiche* sono solo manifestazioni del « détournement » così inteso. Nel caso di specie, la decisione 7/63 ha posto in essere un'operazione liquidatoria di una partita di avere e di dare tra un numero determinato di soggetti. Nel far ciò, essa ha però omesso di rendere conto del modo in cui i singoli crediti o debiti sono stati accertati, e tale omissione è dovuta al fatto che la decisione necessaria è stata appunto adottata in forma « generale » anziché in quella « individuale ».

Non bisogna dimenticare — sostengono infine le ricorrenti — che, secondo la Corte, una decisione individuale dissimulata rimane una decisione individuale e che pertanto, qualora la Corte constati che la decisione 7/63 è un coacervo di decisioni individuali, ciascuna ricorrente potrebbe far valere qualunque motivo, proponibile ai sensi dell'articolo 33, 1° comma, del Trattato, contro la decisione individuale — ivi contenuta — che la riguarda.

L'esame di questi motivi s'impone anche nel caso in cui la Corte riconosca fondato il motivo di sviamento di potere e la decisione 7/63 sia quindi annullata per tale ragione. Detto esame permette infatti di evitare che la decisione individuale dissimulata, annullata per il vizio di sviamento di potere, venga riprodotta nella debita forma di decisione individuale ma con vizi, diversi da quest'ultimo, che già la inficiavano : il che implicherebbe la necessità di una nuova impugnativa. Infine, l'esame di tutti i motivi del ricorso si rende tanto più necessario nel caso di specie, in quanto ciascun ricorso contiene una domanda alternativa e subordinata di risarcimento dei danni.

D'altronde, concludono le ricorrenti, non si può escludere che un difetto di motivazione di un atto amministrativo possa confi-

gurarsi non solo come sviamento di potere ma, altresì, come un vizio, a sé stante, di violazione di legge.

B — *Quanto alla domanda di risarcimento dei danni nelle cause 55, 56, 58, 61, 62 e 63-63*

La *convenuta* sostiene che tale domanda subordinata deve seguire la sorte del ricorso in cui è inserita, per cui è da considerarsi irricevibile al pari della domanda principale, in base al principio « accessorium regitur principale ».

Essa precisa che, non potendosi discutere, in sede di eccezione d'irricevibilità del ricorso, il merito di questo, viene meno la possibilità di contraddire nel merito la fondatezza della domanda di risarcimento. Non solo, ma anche a prescindere da queste considerazioni, è da rilevarsi che le ricorrenti non possono lamentarsi di un danno fino a che non sia intervenuta una decisione individuale che, dando applicazione alla decisione 7/63, concreti giuridicamente l'ammontare dei contributi dovuti da ciascuna di esse.

Le *ricorrenti* obiettano a quanto sopra che la convenuta confonde una domanda subordinata con una domanda accessoria. Esse osservano al riguardo che un petitum è « accessorio » quando si presenti in qualche modo integrativo di un altro, mentre è « subordinato » quando è alternativo rispetto a quello principale. La domanda in esame appartiene a questo secondo tipo di petitum. È erroneo quindi dedurre dall'asserita irricevibilità della prima domanda l'irricevibilità di quella sussidiaria : le condizioni di ricevibilità sono indipendenti l'una dall'altra nei due casi.

Anche ammettendo, infatti, che la decisione 7/63 debba essere considerata generale e quindi non annullabile in virtù dello articolo 33, 2º comma, del Trattato, è sempre possibile che il comportamento dell'Alta Autorità sia impugnabile in base all'articolo 40, dato che il concetto di « faute de service » non è connesso né a quello di decisione generale, né a quello di decisione individuale, ma può ricollegarsi ad una serie di atti o omissioni estesa nel tempo o al semplice procrastinare, oltre i limiti del necessario e del prevedibile, l'emanazione di una decisione che deve essere adottata.

La *convenuta* ribatte osservando che per sfuggire alle conseguenze del principio « accessorium regitur principale », le ricorrenti modificano, nella replica, l'impostazione della domanda di risarcimento, e la sua stessa « causa petendi », poiché cercano di rendere questa domanda indipendente da quella principale, collegandola direttamente a tutto il comportamento dell'Alta Autorità nel funzionamento e nella liquidazione del sistema di perequazione. Questa nuova domanda è irricevibile in quanto tardivamente proposta : restano quindi ferme le eccezioni sollevate dall'Alta Autorità sull'irricevibilità della domanda subordinata di danno.

NEL MERITO

A — *Quanto alla domanda di annullamento*

1) *Sviamento di potere*

Le *ricorrenti* fanno anzitutto osservare che la decisione 7/63 contiene dati relativi al consumo di rottame da parte delle imprese ricorrenti; dati che, per quanto incerti e indeterminati, sono stati presi in considerazione per calcolare i quantitativi di rottame imponibili. Ne deriva, pertanto, che la decisione 7/63 contiene una serie di determinazioni individuali, riguardanti le ricorrenti.

Ciò posto, le ricorrenti precisano il concetto di decisione generale, analizzando le nozioni di « generalità », « astrattezza » e « preventività », che sarebbero tipiche di una decisione del genere. Esse affermano al riguardo che una prescrizione è « generale » allorché i suoi destinatari sono virtualmente infiniti, è « astratta » se e nella misura in cui si riferisce a casi non individuati al momento della sua emanazione, ed è « preventiva » qualora contenga, valuti e disciplini le conseguenze di fatti verificabili in avvenire. Precisati questi concetti, le ricorrenti affermano che :

— la decisione 7-63 non è sostanzialmente generale. Anziché rivolgersi ad un insieme « aperto » di destinatari, essa è indirizzata ad un insieme « chiuso » di destinatari — e precisamente agli operatori siderurgici che durante il periodo della

perequazione hanno immesso rottame nei loro forni — il cui numero ed elenco nominativo non poteva non essere presente agli autori della decisione. Il carattere individuale della decisione 7/63 risulta peraltro confermato dalla provvisorietà stessa dei risultati cui essa conduce : provvisorietà cui si fa cenno direttamente o indirettamente sia nel testo della decisione (art. 5), sia nelle lettere dell'8 aprile 1963, sia nei controricorsi stessi. Dato infatti che gli accertamenti della base imponibile o non sono completi per talune imprese, o sono in contestazione riguardo ad altre, è chiaro che delle variazioni possono determinarsi nel calcolo definitivo delle somme dovute a titolo di perequazione, e che tali variazioni sono connesse alla interdipendenza dei singoli imponibili ed alla influenza di essi sul tasso della perequazione. Stando così le cose, non si può quindi negare che ciascuna impresa, per il fatto stesso che la sua situazione si ripercuote sulla situazione di tutte, viene, nella decisione 7/63, presa in considerazione nella sua individualità.

— la decisione impugnata non è astratta. Basta scorrere la motivazione dell'atto per accorgersi che esso non contiene comandi astratti o relativi ad un tipo di situazioni che possono verificarsi nel futuro o risultare essersi verificate nel passato. La situazione presa in considerazione dal provvedimento è il risultato di situazioni concrete già accertate e misurate, nei confronti di ogni singola azienda : così il quantitativo totale di rottame, indicato negli allegati della decisione, non è che la somma dei consumi di rottame addebitati ad ogni singola impresa soggetta all'onere della perequazione. Questo carattere di « concretezza » della decisione 7/63 emerge altresì dal tenore della lettera dell'8 aprile 1963 e resta confermato dalla rettifica del termine « criteri » erroneamente contenuto nel testo italiano, in quello di « nuovi calcoli ».

— la decisione 7/63 non è neppure « preventiva ». Anziché regolare dei comportamenti che gli operatori siderurgici potrebbero assumere nel futuro, riconosce l'esistenza di debiti o crediti con riferimento a quegli operatori economici che in passato

o per singoli periodi determinati hanno acquistato rottame. La decisione in parola è quindi un provvedimento retroattivo.

— la natura individuale, concreta e retroattiva della decisione 7/63 è inoltre comprovata dal fatto che il tempo intercorso tra la sua emanazione e la lettera dell'7 aprile 1963 è talmente breve che sarebbe stato impossibile effettuare il calcolo destinato a valere nei confronti delle aziende interessate se i dati di base non fossero stati « preesistenti ». Invero già prima dell'emanazione della decisione 7/63 erano pronti gli incartamenti relativi ad ogni singola azienda, contenenti gli elementi sui quali il calcolo suddetto è fondato. D'altra parte è significativo il fatto che la lettera dell'8 aprile 1963 comunicava « dati » posti a base della decisione e quindi logicamente e cronologicamente ad essa precedenti, e che l'operazione logica in cui essa si risolve costituisce un semplice calcolo, per di più meccanografico. Tale operazione non può qualificarsi come un atto giuridico a sé stante, sia pure di mero accertamento. Essa rende esplicito un risultato già contenuto, in partenza, nella decisione 7/63 e nelle cifre degli imponibili individuali, dai quali l'elaborazione di questa non può non aver preso le mosse.

Le ricorrenti concludono quindi che la decisione impugnata è sostanzialmente la somma di tante decisioni individuali interdipendenti tra loro, quante sono le imprese sottoposte all'onere della perequazione, adottate nella forma di un'unica decisione generale.

Per meglio sottolineare le differenze tra la decisione 7/63 ed un atto normativo, le ricorrenti procedono quindi ad un raffronto tra il fenomeno in esame e quello tributario. Dopo aver premesso che la norma tributaria fissa in maniera astratta e, di regola, preventiva un tasso di imposta, senza che al legislatore siano o possano essere noti i soggetti che potranno trovarsi in una situazione imponibile, né tantomeno l'entità delle singole basi imponibili (per cui è solo dopo aver individuato gli uni e l'altra che si potrà applicare il tasso, calcolare quanto è dovuto da ciascuno e vedere qual è il gettito complessivo ottenibile), le ricorrenti fanno osservare che la decisione impugnata ha seguito l'iter inverso, perché essa

— presuppone già noti sia i soggetti trovantisi nella situazione imponibile che le singole basi imponibili (rispettivi consumi di rottame);

— presuppone determinato il gettito globale da raccogliere a titolo di contributo per chiudere le operazioni contabili relative alla perequazione;

— determina a posteriori, sulla base di questi dati, il tasso di perequazione imponibile, fissando con ciò il debito o l'eventuale credito delle imprese che parteciparono alla perequazione.

Le ricorrenti proseguono affermando che il tipo tradizionale di atto giuridico cui può essere assimilata la decisione 7/63 sarebbe tutt'al più l'atto di liquidazione di un organismo consortile. Ciò sarebbe comprovato dall'origine storica del sistema di perequazione che, sorto sul piano dell'iniziativa privata, è stato poi dall'Alta Autorità esteso obbligatoriamente a tutti gli operatori siderurgici, senza per questo mutare la propria struttura fondamentale.

Le ricorrenti terminano quindi confutando l'obiezione secondo cui il carattere generale della decisione 7/63 risulterebbe dal fatto che essa modifica precedenti decisioni generali. Le uniche decisioni generali in materia di perequazione sarebbero quelle istitutive del sistema di perequazione, rispetto al quale il numero dei destinatari era « aperto » e indeterminato. Ma dopo che con la decisione 29/58, il sistema di perequazione è stato posto in liquidazione, e, in particolare, dopo le decisioni che ne hanno fissato la data di chiusura, qualunque decisione presa in materia opererebbe di fronte ad un numero di soggetti bene individuati e su situazioni individuali e concrete.

La *convenuta* risponde nella causa *57-63* facendo anzitutto osservare che, stando alla definizione data dalla ricorrente stessa, una decisione sarebbe a suo avviso sicuramente generale quando possiede il carattere della generalità. Tutto starebbe quindi ad accertare se l'atto è diretto a più soggetti individuali o, almeno, « visualizzati » dall'autore dell'atto uno per uno, o se invece si

riferisce ad una categoria di soggetti di cui sono specificate le caratteristiche ma che non sono tutti individualmente noti e presenti all'autore dell'atto. Richiamandosi alla sentenza della Corte di Giustizia nella causa 8-55, secondo cui una decisione è da ritenersi generale qualora, pur riguardando alcune imprese, essa sia suscettibile di venire applicata automaticamente ad altre imprese che possono nel frattempo costituirsi, la convenuta conclude che tale criterio è sufficiente per qualificare come generale una decisione dell'Alta Autorità, tanto più quando si tenga conto che, dato il numero ristretto delle imprese facenti parte della C.E.C.A., i destinatari delle decisioni dell'Alta Autorità sono quasi sempre identificabili al momento dell'emanazione dei provvedimenti.

Né è peraltro da escludersi, prosegue la convenuta, che il criterio della « serie aperta » debba essere inteso con riferimento soltanto al futuro. Una serie di destinatari può considerarsi ugualmente aperta qualora il numero di coloro per i quali già consta che sottostaranno el provvedimento, sia suscettibile di variazioni in seguito a più precisi accertamenti, e una situazione del genere può verificarsi benissimo anche nel caso di decisioni destinate ad operare retroattivamente.

La decisione 7/63 — precisa la convenuta — appartiene appunto a quest'ultimo tipo di atti, ed è pertanto da considerarsi come una decisione non solo formalmente, ma anche sostanzialmente generale. Difatti, contrariamente a quanto ha ritenuto la ricorrente, la decisione in parola si riferisce a situazioni tuttora incerte, e riguarda destinatari che non sono determinati in modo definitivo. Essa fissa dei tassi di perequazione, ma in via soltanto provvisoria, dato che gli elementi necessari per la fissazione del tasso definitivo sono in corso d'accertamento.

Così per quanto riguarda ad esempio il rottame imponibile a carico di ogni singola impresa, eventuali variazioni nella determinazione di questo elemento, e pertanto della base imponibile, possono condurre a dei casi limite in cui niente è dovuto da chi era debitore, o in cui diventa debitore chi era invece riuscito a sottrarsi al pagamento dei contributi.

Per questi motivi, conclude la convenuta, il ricorso è non solo irricevibile, ma altresì infondato : dato infatti che la decisione 7/63 è realmente generale, non sussiste lo sviamento di potere denunciato dalla ricorrente.

La *convenuta* sostiene, *nelle altre cause,* identica tesi, basandosi inoltre sui seguenti argomenti :

— la decisione impugnata è generale perché modifica precedenti decisioni generali relative alla stessa materia.

— tale decisione non realizza alcuna operazione liquidatoria, ma pone solo le premesse. Essa è stata adottata per essere applicata nei confronti di un numero indeterminato di situazioni soggettive, di cui il legislatore ignorava quale fosse la reale consistenza, tanto da ammettere eventuali modifiche rispetto agli accertamenti contenuti nella decisione.

— nel testo stesso del provvedimento i destinatari sono individuati solo in quanto appartenenti ad una categoria; né bisogna dimenticare a questo proposito che tutte le decisioni generali C.E.C.A. si rivolgono ad un insieme chiuso di destinatari, allorché esse intendono disciplinare attività già poste in essere al momento della loro emanazione.

— la generalità non comporta « la potenziale infinità del numero dei destinatari », perché altrimenti dovremmo negare l'esistenza, di cui nessuno ha mai dubitato, di leggi generali retroattive che, per essere appunto retroattive, si riferiscono a soggetti determinati nel tempo.

— la tesi secondo cui la decisione impugnata è priva di astrattezza in quanto contiene concreti elementi di calcolo, confonde due cose : l'esistenza di dati e di indagini preliminari all'emanazione della legge, e l'aver costruito l'oggetto della decisione come disciplina di casi concreti. In realtà, la decisione 7/63 si limita a prevedere alcune possibili situazioni, contenute entro limiti determinati; e affida agli organi esecutivi il compito di accertare se le fattispecie concrete rientrino, o meno, nelle sue previsioni astratte. Si noti, peraltro, che la decisione impu-

gnata non crea alcun obbligo di pagamento a carico delle imprese. Il fatto poi che essa sia in parte retroattiva non nuoce al carattere astratto e generale della decisione, la preventività non essendo una caratteristica essenziale della norma giuridica.

— la decisione impugnata non si è basata sulla situazione individuale di ciascuna impresa, dato che non poteva conoscere, in modo certo e definitivo, gli estremi di questa situazione.

— la brevità del tempo intercorso tra l'adozione della decisione 7/63 e la comunicazione alle ricorrenti del conteggio loro applicato, si spiega con la buona organizzazione tecnica dei servizi dell'Alta Autorità.

2) *Violazione delle norme generali di applicazione del Trattato e del Trattato stesso, delle decisioni istitutive della perequazione del rottame e dei principi che reggono quest'ultima*

Le *ricorrenti* sostengono che la decisione 7/63 viene meno al proprio scopo in quanto assume come elementi da inserire nel calcolo, non già dati reali o definitivamente accertati, ma solo gli elementi conosciuti al 31 marzo 1963, peraltro non precisati. La decisione 7/63 ha invero la struttura di un atto di liquidazione di organismo associativo, ed è norma generale che la liquidazione consti di due fasi, e cioè di un procedimento preparatorio e di un atto finale che definisca, una volta per sempre, i rapporti fra il gruppo e i singoli associati e dei singoli associati fra loro. Non è consentito quindi, come vorrebbe l'Alta Autorità, arrivare alla chiusura « per successive approssimazioni », ma occorrono decisioni individuali per stabilire in concreto i dati da assumere come elementi certi di calcolo, per la formazione ed approvazione del bilancio finale, e per la determinazione dei saldi individuali definitivi.

La *convenuta* ribatte che i calcoli contenuti nella decisione 7/63 resteranno necessariamente provvisori fino a che l'ultimo importo non sarà stato versato e tutte le controversie sollevate dalle imprese non siano risolte. Fissati i principi generali da applicarsi per la

liquidazione, il solo mezzo possibile per raggiungere la meta prefissa è dunque quello delle successive approssimazioni. Del resto, nessuna discriminazione ai danni di questa o quella impresa risulta da tale metodo, e spetta pur sempre alla pubblica amministrazione la scelta dei mezzi idonei a raggiungere i suoi fini. Le ricorrenti commettono inoltre un errore allorché assimilano la decisione 7/63 ad un atto di carattere privatistico, mentre evidenti sono gli aspetti pubblicistici del sistema di perequazione.

3) *Difetto di motivazione*

Le *ricorrenti* sostengono che la decisione 7/63 non enuncia adeguatamente i dati di calcolo posti a base delle determinazioni dell'Alta Autorità. Le tabelle allegate alla decisione contengono solo i risultati globali e non gli elementi costitutivi, per cui non viene affatto indicato l'imponibile accertato nei confronti di ogni singola ricorrente. È vano invocare al riguardo l'impossibilità pratica di motivarla, poiché nulla ostava alla comunicazione dei singoli addendi nonché di tutti gli elementi di calcolo utilizzati, trattandosi appunto di dati già accertati e valutati.

La *ricorrente* nella causa *57-63* aggiunge che non vale appellarsi al segreto di ufficio giacché tale segreto sussiste per le informazioni relative ai rapporti tra le imprese e l'Alta Autorità, ma non sussiste nel caso di specie in cui si tratta di un rapporto multilaterale tra più imprese e i dati di ciascuna sono elementi costitutivi dei debiti e dei crediti delle altre imprese. Quanto poi al richiamo fatto dall'Alta Autorità al principio della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, è da osservarsi che tale principio è estraneo a quello dell'onere della prova, tipico del diritto privato. In diritto amministrativo e nell'ordinamento comunitario, il regime probatorio è improntato al principio dell'ufficialità, per la presenza dell'interesse pubblico che domina l'esercizio della funzione giurisdizionale amministrativa in senso lato.

Le *ricorrenti* ricordano inoltre che la decisione 7/63 si configura come un atto di liquidazione di una partita di dare ed avere tra un numero determinato di soggetti associati e, come tale, essa avrebbe dovuto, non solo rendere conto a ciascuna impresa dei suoi crediti

o debiti, ma metterla altresì in grado di conoscere i crediti e debiti altrui ed il modo in cui sono stati determinati, data appunto l'interdipendenza esistente tra l'ammontare dei crediti o debiti propri e l'ammontare di quelli altrui. Esse precisano che simile vizio costituisce non solo sviamento di potere, ma anche violazione di legge.

La *ricorrente* nella causa *55-63* si sofferma inoltre ampiamente su alcuni documenti prodotti con la memoria di replica, al fine di meglio dimostrare l'esistenza di tale vizio nei suoi confronti.

La *convenuta* ribatte osservando nella causa *57-63* che la tesi avversaria poggia sul presupposto erroneo che la decisione 7/63 sia assimilabile al rendiconto del liquidatore di una società privata. In quest'ultimo caso è ovvio che ciascun socio abbia il diritto di conoscere la posizione degli altri soci, mentre nel caso di specie ogni impresa assoggettata al sistema deve dimostrare essa stessa l'eventuale errore commesso nei suoi confronti. A prescindere inoltre dall'obbligo del segreto di ufficio, non bisogna dimenticare che l'Alta Autorità è un ente pubblico e che i suoi atti beneficiano della presunzione di legittimità.

Quanto poi all'obbligo della motivazione, esso va limitato all'indicazione della scelta dei principi astratti su cui si basa l'atto impugnato e non deve essere esteso ad un computo individuale come vorrebbe la ricorrente. Del resto, l'enunciazione di tutti gli elementi di calcolo accertati e valutati è inammissibile non solo a proposito della decisione impugnata, ma anche per quanto riguarda le decisioni individuali che saranno in seguito adottate contro le imprese inadempienti; tanto più che non si vede come gli elementi costitutivi con cui sono stati calcolati i risultati globali avrebbero potuto essere portati, sul piano pratico, a conoscenza delle imprese.

La *convenuta* sostiene inoltre *nelle altre cause* che, trattandosi nella specie di decisione generale, la motivazione non può contenere elementi che devono essere ricercati nelle decisioni individuali da emanarsi successivamente. Dopo aver indicato i motivi per cui il parametro *consumo di energia elettrica/rottame acquistato* è da ritenersi corretto, e dopo aver precisato le modalità con cui sono

stati effettuati i computi provvisori nei confronti delle imprese inadempienti all'ordine di presentare le fatture relative al consumo di elettricità, essa precisa che il carattere provvisorio di certe statuizioni contenute nella decisione 7/63 e dell'ammontare del tasso di perequazione è dovuto alla circostanza che la determinazione della base imponibile non e ancora definitiva : circostanza, quest'ultima, che rende non necessaria un'eventuale motivazione.

La *convenuta* osserva infine, *in tutte le cause*, che il tasso di perequazione non è affatto aumentato con la decisione impugnata, dal momento che nel tasso in esame sono stati conglobati, oltre le varie somme necessarie per l'attuazione del sistema di perequazione, gli interessi dovuti dalle imprese che non hanno pagato alle scadenze stabilite. In tali condizioni, essa conclude, era quindi superfluo motivare su questo punto il provvedimento impugnato; né potrebbe parlarsi di ritardo nella fissazione del nuovo tasso.

4) *Violazione di legge : incompatibilità con le norme comunitarie relative alla pubblicità dei prezzi*

Le *ricorrenti* sostengono che la decisione 7/63, anziché fissare un tasso che, per quanto provvisorio, avrebbe dovuto basarsi su dati definitivi, salvo beninteso i necessari adeguamenti, ha assunto nuovi criteri per la ripartizione degli oneri della perequazione, e affermano che l'innovazione così introdotta è talmente notevole che essa non rientra nelle previsioni normali di ogni impresa al momento della fissazione dei prezzi e della pubblicazione dei relativi listini, contemplata dall'articolo 60, § 2, del Trattato.

È vano — esse proseguono — appellarsi al principio, sancito dalla Corte, secondo cui l'esigenza della certezza del diritto dovrebbe cedere, in una certa misura, di fronte a quella della gestione della perequazione, poiché tale principio è stato accolto con la riserva che i produttori accorti siano stati posti in condizione di poter tener conto di eventuali aumenti del tasso di perequazione. Nella specie, una previsione del genere era assolutamente impossibile.

Ciò posto, le ricorrenti esaminano le differenze e le innovazioni esistenti nelle tabelle allegate alla decisione 7/63, rispetto a quelle

allegate alle decisioni del 1960, e sottolineano l'entità di tali differenze nonché la mancanza di giustificazione per quanto riguarda determinati addebiti. Esse respingono quindi l'accusa di non essere state accorte o di non aver ottemperato agli obblighi della perequazione e concludono affermando che nessuna responsabilità può essere posta a loro carico per l'aumentato onere cui si trovano sottoposte.

La *ricorrente* nella causa *57-63* lamenta, peraltro, nel quadro del presente motivo, anche i vizi di « violazione del principio della certezza del diritto e della presunzione di correttezza degli atti della pubblica autorità » e di « sviamento di potere nei confronti della ricorrente ».

La *convenuta*, dopo aver ricordato le ragioni per cui il nuovo tasso non è da ritenersi sostanzialmente aumentato, premette che l'espressione « nuovi criteri per una ripartizione degli oneri », su cui si basa la tesi avversaria, è dovuta ad un errore di traduzione nel testo italiano, e dev'essere modificata in « nuovi calcoli ».

Essa contesta, in particolare, nella causa *57-63*, che la ricorrente abbia adottato una politica dei prezzi e di produzione diversa da quella che avrebbe seguito se avesse conosciuto in anticipo i nuovi oneri, poiché è noto che la determinazione dei prezzi di vendita ha luogo in base alla domanda ed all'offerta, e non in base ai semplici costi di produzione.

5) *Violazione di legge : incompatibilità con le norme comunitarie in materia di concorrenza*

Le ricorrenti affermano che l'aumento degli oneri di perequazione derivante dalla decisione 7/63, le pone, specie nella attuale situazione di mercato, in condizione di minore competitività sia rispetto alle imprese a favore delle quali la decisione prevede accreditamenti probabilmente elevati, sia nei confronti delle imprese che, almeno per il momento, sono state tassate in base alle loro dichiarazioni. La sperequazione lamentata dalle ricorrenti deriva dal fatto che gli addebiti e gli accreditamenti previsti dalla decisione 7/63 intervengono adesso, a distanza di tanti anni dalle

operazioni commerciali cui essi si riconnettono e in una situazione di mercato nuova.

Anche a questo proposito la *ricorrente* nella causa *57-63* lamenta altresì uno sviamento di potere nei suoi confronti.

La *convenuta* risponde che i tassi di perequazione non sono affatto aumentati e che, d'altra parte, le ricorrenti non possono dolersi di pagare adesso ciò che avrebbero dovuto pagare in passato, per cui nessuna discriminazione esiste fra esse e le altre imprese che hanno dichiarato il vero e pagato puntualmente il dovuto.

La *convenuta* aggiunge inoltre, nella causa *57-63*, che l'utilità del sistema di perequazione sussiste indipendentemente dalle condizioni di mercato in cui esso opera, e che in un sistema imposto dall'alto, come quello in esame, non è consentito all'amministrato di far valere le proprie preferenze ed i propri vantaggi invocando l'impossibilità di effettuare congrue previsioni.

6) *Sviamento di potere : inesatta rappresentazione della realtà e determinazione errata del quantitativo di rottame imponibile*

Le ricorrenti nelle cause 56, 57, 58, 59, 61 e 62-63, dopo aver ricordato i rischi inerenti al sistema di accertamento induttivo adottato dall'Alta Autorità, spiegano, sulla base di numerosi elementi di fatto e di considerazioni tecniche, nonché formulando l'offerta di mezzi probatori, i motivi per cui l'accertamento dell'imponibile di ogni singola impresa, contenuto nella decisione 7/63, dovrebbe ritenersi inesatto.

La *ricorrente* nella causa *57-63* precisa al riguardo che il nuovo tasso di contribuzione è elevato in misura superiore al dovuto, poiché l'Alta Autorità :

— non ha tenuto conto del consumo di rottame da parte di fonderie appartenenti ad aziende metalmeccaniche;

— ha esonerato dalla perequazione il rottame effettivamente utilizzato nelle fonderie e acciaierie e proveniente da altre

aziende o settori della stessa industria : rottame che sarebbe invece soggetto all'onere della perequazione;

— ha inserito nel conteggio delle erogazioni effettuate dalle casse di conguaglio gli importi che sono stati versati indebitamente ad imprese a titolo di perequazione, ma che non sono stati ricuperati.

La *convenuta*, nelle cause *56, 58, 59, 61 e 62-63*, osserva anzitutto che le critiche sollevate dalle ricorrenti non interessano la decisione generale 7/63 ma riguardano tutt'al più le decisioni individuali di applicazione che saranno eventualmente adottate in un secondo tempo. D'altra parte, il fatto stesso che il tasso di perequazione fissato dalla decisione impugnata ha carattere provvisorio permette appunto di ovviare a eventuali inesattezze compiute nell'accertamento della base imponibile.

La convenuta contesta poi la fondatezza dei rilievi fatti dalle ricorrenti : rilievi che essa considera in parte contraddittori o tecnicamente inesatti.

La *convenuta* risponde quindi alla ricorrente nella causa *57-63* facendo rilevare quanto segue :

— la censura in esame avrebbe dovuto essere sollevata contro il meccanismo della perequazione al momento in cui la ricorrente effettuò i versamenti richiesti. Comunque, è certo che l'impresa non può criticare l'organizzazione di tale meccanismo adducendo che l'Alta Autorità non ne ha esteso l'applicazione al dilà dei limiti fissati dal Trattato. La creazione dei meccanismi finanziari è infatti subordinata al parere conforme ed unanime del Consiglio di Ministri, ed è da ritenersi che tale parere sarebbe stato negato nel caso in cui tali limiti fossero stati superati.

— la questione dell'esenzione delle « chutes propres » dall'onere della perequazione è già stata risolta dalla Corte di Giustizia con ripetute sentenze.

— posto che la ricorrente esclude espressamente di avanzare pretese sotto il profilo dell'articolo 40 del Trattato, sembra

logico ritenere che gli oneri derivanti dai versamenti non dovuti, ma non ricuperabili, debbano essere sopportati dall'insieme delle imprese sottoposte al sistema.

B — *Quanto alla domanda di risarcimento*

Mentre la *ricorrente* nella causa *57-63* si riserva di proporre in separata sede azione di responsabilità, le *ricorrenti nelle altre cause* chiedono il risarcimento dei danni causati da una « faute de service » commessa dall'Alta Autorità nella liquidazione del fondo di perequazione, affermando che detta liquidazione sarebbe intervenuta con notevole ritardo e avrebbe dato dei risultati del tutto imprevedibili a carico di ciascuna ricorrente.

Le ricorrenti indicano, « salvo ulteriori precisazioni », gli elementi posti alla base di tale domanda e quelli costitutivi del danno da esse subito.

La *convenuta* fa notare che mancano, nella specie, gli estremi di un danno attuale, poiché fino al momento in cui non siano intervenute le decisioni individuali di applicazione del provvedimento impugnato, nessun danno può derivare alle imprese ricorrenti. Rinviando alle considerazioni svolte altrove, essa conclude quindi per l'infondatezza dei motivi invocati dalle ricorrenti, osservando peraltro che tali motivi si riferiscono al comportamento dell'Alta Autorità antecedente all'emanazione della decisione 7/63, e che pertanto l'esame di essi esula dal « thema decidendi ».

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Il ricorso è stato depositato il 22 maggio 1963 nelle cause 55, 56, 57, 58, 59-63, e il 24 maggio 1963 nelle cause 61, 62, 63-63.

Con ordinanza del 18 febbraio 1964, la Corte ha disposto la riunione delle presenti cause ai fini della discussione orale e della sentenza.

In data 5 marzo 1964 l'Alta Autorità ha nominato come agente per rappresentarla davanti alla Corte di Giustizia il suo consulente giuridico, avvocato Italo Telchini, in sostituzione del precedente agente, prof. avvocato Giulio Pasetti, assente.

IN DIRITTO

A — Per quanto riguarda la domanda d'annullamento

1. *LA DECISIONE 7/63*

Sulla ricevibilità

a) La convenuta sostiene che la decisione 7/63 è una decisione generale e che può quindi essere impugnata soltanto se le ricorrenti denuncino in modo attendibile uno sviamento di potere nei loro confronti.

Le ricorrenti assumono invece che la decisione 7/63 costituisce un complesso di decisioni individuali riguardanti le imprese soggette al sistema di perequazione del rottame e che di conseguenza ciascuna di tali imprese può impugnarla facendo valere tutti i mezzi contemplati nell'articolo 33, primo comma, del Trattato istitutivo della C.E.C.A.

A sostegno di questa tesi, le ricorrenti assumono che la decisione impugnata è diretta ad una determinata categoria di destinatari, cioè alle imprese consumatrici di rottame, e anziché contenere una disciplina astratta di situazioni di fatto che possono prodursi in futuro, essa è intesa esclusivamente a regolare fatti e situazioni verificatesi in passato, sotto forma di acquisti di rottame da parte di un numero determinato di imprese.

La Corte rileva che per stabilire se la decisione dell'Alta Autorità abbia carattere individuale o generale, si deve aver riguardo soprattutto al suo contenuto, onde accertare se le sue disposizioni

incidano individualmente e direttamente sulla situazione dei destinatari.

Il contenuto della decisione 7/63 rivela che l'Alta Autorità non vi presenta ancora il conto dei contributi di perequazione dovuti da ciascuna impresa, bensì vi fissa, basandosi su dati in parte noti e in parte ancora in contestazione, gli elementi generali occorrenti per i calcoli provvisori del tasso di perequazione.

Nel determinare questi elementi essa ha preso in considerazione essenzialmente il consumo di rottame del mercato comune, senza tener conto delle quantità effettivamente impiegata da ciascuna impresa. Ne consegue che, per quanto ha tratto al suo contenuto, la decisione 7/63 non incide in modo individuale e diretto sulla situazione giuridica delle imprese consumatrici di rottame.

b) A norma dell'articolo 33, secondo comma, del Trattato, i ricorsi proposti dalle imprese contro le decisioni generali dell'Alta Autorità sono ricevibili soltanto ove esse denuncino in modo attendibile uno sviamento di potere nei loro confronti. Tutti i mezzi fatti valere dalle attuali ricorrenti, all'infuori dello sviamento di potere, sono quindi inammissibili.

Per ciò che ha tratto poi al denunciato sviamento di potere, il mezzo è inammissibile in quanto basato sugli argomenti già dedotti a sostegno dei restanti mezzi d'impugnazione contemplati nell'articolo 33, primo comma, del Trattato.

In caso d'impugnazione di una decisione generale, detto mezzo è inoltre ammissibile soltanto ove il ricorrente precisi che lo sviamento di potere è stato commesso « nei suoi confronti » e indichi in modo idoneo le ragioni per cui la decisione impugnata lede in modo diretto i suoi interessi.

Posto che nella specie il provvedimento impugnato incide nella stessa misura su tutte le ricorrenti, è vano sostenere che esso lede direttamente gli interessi individuali di ciascuna di esse e che è quindi viziato da sviamento di potere « nei suoi confronti ». Ne consegue che lo sviamento di potere non è stato denunciato in modo idoneo e pertanto gli attuali ricorsi, in quanto diretti contro la decisione 7/63, sono irricevibili.

2. LE LETTERE DELL'8 APRILE 1963

Sulla ricevibilità

Le lettere di cui trattasi, nonostante la loro apparenza perentoria, non possono essere considerate come decisioni a norma del Trattato. Le stesse ricorrenti ammettono d'altronde che le lettere non presentano le caratteristiche di un provvedimento impugnabile, a norma dell'articolo 33 del Trattato.

Per le ragioni dianzi esposte sub 1) i ricorsi proposti dalle ricorrenti contro le lettere dell'8 aprile 1963 sono irricevibili.

B — Per quanto riguarda la domanda di risarcimento

Ad eccezione della ricorrente nella causa 7-63, tutte le ricorrenti hanno chiesto inoltre, in via subordinata, il risarcimento del danno. A tale scopo esse affermano che, quand'anche la decisione 7/63 fosse ritenuta legittima dalla Corte, questa dovrebbe constatare che sussiste un illecito commesso dall'Alta Autorità nella gestione e nella liquidazione del sistema di perequazione per il rottame.

Come si è detto più sopra, l'Alta Autorità non ha ancora stabilito il conto definitivo di tutti i debiti e crediti di ciascuna impresa soggetta al sistema di perequazione. La decisione 7/63, lungi dal precisare la situazione finanziaria definitiva nell'ambito della liquidazione di detto sistema, si propone di giungere alla liquidazione stessa, limitandosi a fissare gli elementi di calcolo del tasso provvisorio di perequazione; essa non crea alcun obbligo giuridico a carico delle imprese.

Stando così le cose, non è attualmente possibile accertare se e in quale misura le ricorrenti subiranno un danno in esito alla liquidazione del sistema di perequazione per il rottame ed al conteggio definitivo dei crediti e dei debiti di ciascuna impresa, posto che la decisione 7/63 prevede la possibilità di una revisione o correzione dei calcoli sui quali essa si basa.

D'altronde, le stesse ricorrenti non hanno fornito alla Corte alcun elemento concreto che consenta di valutare l'asserito danno.

Per tutte queste ragioni, la domanda di risarcimento deve ritenersi infondata.

LE SPESE

In considerazione della complessità delle questioni relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti contro la decisione 7/63, la Corte, visto l'articolo 69, § 3, primo comma, del Regolamento di procedura, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le deduzioni orali delle parti;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli articoli 14, 15, 33, 1° e 2° comma, e 40 del Trattato istitutivo della C.E.C.A.;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.;

Visto il Regolamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ed in ispecie l'articolo 69, § 3, primo comma;

LA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1) **I ricorsi, in quanto diretti all'annullamento della decisione 7-63 e delle lettere dell'8 aprile 1963, sono irricevibili;**

2) **I ricorsi, in quanto diretti ad ottenere il risarcimento dei danni, sono respinti perché infondati;**

3) Ciascuna parte sopporterà le spese da essa incontrate.

Così deciso a Lussemburgo, il 9 giugno 1964.

DONNER HAMMES TRABUCCHI
DELVAUX ROSSI LECOURT STRAUSS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 9 giugno 1964.

Il Cancelliere *Il Presidente*
A. VAN HOUTTE A. M. DONNER